



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento in appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione finalizzati all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e dell'agibilità del fabbricato, rifacimento manto di copertura e ripristino e messa in sicurezza degli intonaci interni del Liceo Classico Statale "S. Maffei", sito in via Massalongo n. 4 a Verona. CUP D36G07000000003 – CIG 6279955ECB.

Premesse

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla gara indetta dalla Provincia di Verona, Via S. Maria Antica 1, 37121 Verona, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative alla gara, avente ad oggetto progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione finalizzati all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e dell'agibilità del fabbricato, rifacimento manto di copertura e ripristino e messa in sicurezza degli intonaci interni del Liceo Classico Statale "S. Maffei", sito in via Massalongo, n. 4, Verona.

Il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione del Presidente n. 70 del 29 aprile 2015. L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrattare n. 2081 del 10 giugno 2015 e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice).

Il progetto definitivo è stato validato con verbale del responsabile unico del procedimento in data 26 febbraio 2015 ed aggiornato in data 22 maggio 2015.

Luogo di esecuzione dei lavori: Verona, via Massalongo 4.

Responsabile unico del procedimento: ing. Maurizio Cason - tel 045 9288929; posta elettronica certificata: edilizia.provincia.vr@pecveneto.it –

Il progetto definitivo è stato redatto dall'arch. Massimo Seneci, tel. 045 9288920.

La documentazione di gara comprende: a) Bando di gara, b) Disciplinare di gara, modulistica: Modulo A (domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva), Modulo B (dichiarazione sostitutiva soggetto progettista), Modulo C (offerta economica), elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo elencati all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto norme amministrative

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importi ai fini della qualificazione

L'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva da redigere a cura dell'appaltatore nel rispetto dell'art. 93, comma 5, del Codice e nella realizzazione dei lavori presso il Liceo Classico Statale "S. Maffei" di Verona come indicati nelle premesse.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la progettazione esecutiva, gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad euro 2.230.000,00 (euro duemilioniduecentotrentamila/00) di cui:

1.1. importo per l'esecuzione dei lavori (soggetto a ribasso): euro 2.150.099,32 (euro duemilionicinquantamilanovantanove/32);

- 1.2. importo per la progettazione esecutiva (soggetto a ribasso) esclusi oneri fiscali e previdenziali: euro 30.000,00 (euro trentamila);
- 1.3. oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 49.900,68 (euro quarantanovemilanovecento/68);
- 1.4. euro 2.093.427,55 per lavori a misura oltre oneri per la sicurezza;
- 1.5. euro 56.671,77 per lavori a corpo oltre oneri per la sicurezza.

Classificazione dei lavori:

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI	OG1	III	SI	854.553,12	38,85	prevalente	30%
FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE	OS7	II	NO	601.801,41	27,35	scorporabile	100%
IMPIANTI ELETTRICI	OS30	III	SI	743.645,47	33,80	scorporabile	30%
Totale				2.200.000,00	100,00%		

Poiché l'importo delle lavorazioni di cui alla categoria OS 30 (strutture, impianti ed opere speciali ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Codice appartenenti all'elenco di cui all'art. 12, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80) è superiore al 15%, è necessario che il concorrente, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Codice, sia qualificato (oltre che nella categoria prevalente) nella categoria OS 30 nella misura minima del 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%) deve essere posseduta dall'operatore economico con riferimento alla categoria prevalente OG 1 per una classifica adeguata a coprire anche la quota di lavorazioni subappaltata; in tal caso l'operatore economico sprovvisto della relativa qualificazione dovrà indicare nel paragrafo 22 del "Modulo A", a pena di esclusione dalla gara, che le opere appartenenti alla suddetta categoria OS 30 per le quali esso non è qualificato saranno affidate in subappalto (entro il predetto limite del 30%). La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per la categoria OS 30 comporta l'esclusione dalla gara, senza che possa operare il soccorso istruttorio (determinazione ANAC n. 1 del 8 gennaio 2015). Per il restante 70% tali opere devono essere eseguite esclusivamente dall'operatore economico aggiudicatario. In tal caso, gli operatori economici che non siano qualificati per tali lavorazioni sono tenuti a costituire raggruppamenti temporanei di tipo verticale ovvero ricorrere all'avvalimento con altro operatore economico in possesso di idonea qualificazione.

In caso di dichiarazione di subappalto della categoria OS 30 non è obbligatorio indicare il nominativo del soggetto che eseguirà i lavori (ANAC determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015).

Le lavorazioni di cui alla categoria OS 30 possono essere eseguite da operatori economici in possesso della qualificazione nella categoria OG 11 per classifica corrispondente a quella posseduta (art. 79, comma 16, secondo periodo, del Regolamento).

La categoria OS 7, non essendo a qualificazione obbligatoria, può essere eseguita direttamente dall'operatore economico in possesso della categoria OG 1. I requisiti non posseduti dall'operatore economico relativamente alla categoria OS 7, anche se subappaltata, devono dal medesimo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (OG 1 classifica III-bis).

La categoria prevalente OG 1 ricomprende lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e non superiore al 10% dell'importo dell'appalto. Tali lavorazioni, il

cui importo è ricompreso nell'importo della categoria prevalente, rilevano esclusivamente ai fini del subappalto e devono essere eseguite da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. n. 37/2008 per la specifica tipologia di impianti. Tali lavorazioni sono le seguenti:

categoria OS 3 impianto idrico-sanitario euro 47.104,74

categoria OS 28 impianto termico e di condizionamento euro 96.565,35

Classi e categorie ai fini della progettazione esecutiva

Ai sensi dell'art. 264, comma 1, lettera c) del Regolamento, le classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva individuate sulla base delle elencazioni di cui al D.M. n. 143/2013, sono le seguenti:

CATEGORIA DELL'OPERA	A	B		C
	edilizia	Impianti meccanici a fluido	Impianti meccanici a fluido	Impianti elettrici
Classe	E09	IA.01	IA.02	IA.03
Importo opere in euro (compresi oneri sicurezza)	1.312.684,00	96.565,35	47.104,74	743.645,47

Ai sensi dell'art. 264, comma 1, lettera d) del Regolamento, l'ammontare del corrispettivo dei servizi per la progettazione esecutiva da affidare è stato determinato mediante il D.M. Giustizia n. 143/2013. Si precisa inoltre che nel calcolo di alcune prestazioni professionali, sono state applicate delle riduzioni percentuali stante il grado di completezza e approfondimento del progetto definitivo posto a base di gara.

L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.

Termine di ultimazione della progettazione esecutiva: giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione del Responsabile unico del procedimento come stabilito all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto.

Termine di esecuzione dei lavori: giorni 530 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori come stabilito all'art. 4 del Capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo e a misura, ai sensi dell'art. 53, comma 4, ultimo periodo, del Codice e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del Regolamento. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. Il pagamento del corrispettivo della progettazione esecutiva, verrà effettuato in favore dell'operatore economico aggiudicatario e verrà corrisposto con le modalità indicate all'art. 19 del capitolato speciale d'appalto.

All'aggiudicatario sarà corrisposta, alle condizioni stabilite dall'articolo 18 del capitolato speciale d'appalto, un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

2.1.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;

2.1.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al

- contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;
- 2.1.3 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
- 2.1.4 il progettista potrà presentarsi nelle forme previste dall'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) g) e h) del Codice.
- 2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.

3. Condizioni di partecipazione

- 3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- 3.1.1 le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
- 3.1.2 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- 3.1.3 le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- 3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
- 3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla medesima gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla medesima gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- 3.4. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).
- 3.5. Non è ammessa la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o associati per i quali sussistono:
- a) le cause ostative alla partecipazione indicate nel presente paragrafo;
- b) le cause di esclusione di cui all'articolo 90, comma 8, del Codice e di cui all'art. 253 del Regolamento;
- c) l'inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 254, 255 e 256 del Regolamento, rispettivamente in caso di società di ingegneria, di società di professionisti o di consorzi stabili di professionisti e di società di ingegneria.
- 3.6. Il progettista, sia esso persona fisica che giuridica, non dovrà partecipare e/o essere indicato da più operatori economici partecipanti alla gara pena l'esclusione di entrambi i partecipanti alla gara che lo avessero associato o indicato.
- 3.7. Costituisce **causa di esclusione** il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto il 23 luglio 2014 dalle Prefetture della regione Veneto, la Regione Veneto, ANCI Veneto e URPV Veneto, pubblicato sul sito web della Provincia nella sezione bandi di gara – protocollo di legalità e anticorruzione.
- In particolare si precisa che:
- a) l'operatore economico si impegna a segnalare con immediatezza alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto;
- b) l'operatore economico si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa;
- c) la Provincia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti

dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

- d) l'operatore economico si impegna, qualora aggiudicatario a riferire tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera;
- e) l'operatore economico si obbliga, qualora risultato aggiudicatario, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all'Allegato 1, lettera A) del “Protocollo di legalità”, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- f) è fatto divieto all'operatore economico aggiudicatario, di subappaltare o subaffidare a soggetti che in qualsiasi forma abbiano partecipato alla medesima gara.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema *AVCPass*, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema *AVCPass*, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE da produrre in sede di partecipazione alla gara. Il progettista singolo o associato dovrà registrarsi e allegare il “PASSOE” in qualità di operatore economico. Nel caso il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del Codice, dovrà essere prodotto il Passoe relativo all'impresa ausiliaria.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

- 5.1. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.provincia.vr.it> – bandi di gara – gare indette.
- 5.2. Tutta la documentazione progettuale è pubblicata sul seguente spazio FTP ad accesso libero dal quale può essere effettuato il download: <ftp://ftp.provincia.vr.it/GaraMaffei>
- 5.3. Sarà possibile prendere visione degli elaborati progettuali per la formulazione dell'offerta presso gli uffici del RUP sito in Verona - Via delle Franceschine, n. 10, quarto piano, Servizio Edilizia, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.30 e, nei soli giorni di lunedì e giovedì, anche dalle ore 15 alle ore 17, previo appuntamento.
- 5.4. Per la partecipazione alle gare, la stazione appaltante **non rilascia** attestazioni di sopralluogo o di presa visione degli elaborati progettuali. La presa visione dei luoghi potrà essere effettuata, in autonomia, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 14, previo accordo telefonico al n. 045 8001904 con il personale dell'Istituto scolastico.

6. Chiarimenti

- 6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP all'indirizzo di posta elettronica certificata: edilizia.provincia.vr@pecveneto.it entro il 2 settembre 2015. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il giorno 7 settembre 2015.
- 6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet www.provincia.vr.it – bandi di gara – nella cartella riferita alla gara.

7. Modalità di presentazione della documentazione

- 7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
 - c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
- 7.2. Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante disponibili sul sito <http://www.provincia.vr.it> – bandi di gara – gare indette, nella cartella riferita alla gara, che il concorrente è tenuto ad adottare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
- 7.3. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 7.4. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.
- 7.5. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 7.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice.
- 7.7. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter del Codice, dietro pagamento, in favore della Provincia, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari ad euro **2.230,00** (1⁰/₁₀₀ dell'importo a base di gara). Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 bis del Codice coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.
- 7.8. Ai fini della sanatoria di cui al precedente paragrafo 7.7, si assegnerà al concorrente un termine di **5** (cinque) giorni (escluse domeniche e festività nazionali) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
- 7.9. In caso di inutile decorso del termine di cui al paragrafo 7.8 la Provincia procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo 19.11.
- 7.10. In conformità della determinazione ANAC n. 1 in data 8 gennaio 2015 si procederà all'incameramento della cauzione esclusivamente nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato. Non si procederà all'incameramento nel caso in cui l'operatore economico decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio. Per tutti gli altri casi di mancata integrazione che non dipendano da una carenza del requisito a seguito di richiesta della stazione appaltante, si provvederà, oltre all'esclusione, anche alla segnalazione del fatto all'ANAC che gestirà la comunicazione quale notizia utile ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. dd) del Regolamento.
- 7.11. L'operatore economico ha l'obbligo di reintegrare la cauzione provvisoria ove questa venisse escussa per il pagamento della sanzione entro il termine di 7 giorni dalla richiesta (escluse domeniche e festività nazionali); la mancata integrazione della cauzione entro il termine di 7 giorni costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla gara.
- 7.12. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice, la stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art. 38, comma 2-bis, del Codice.

7.13. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

8. Comunicazioni

- 8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6. del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell'art. 79, comma 5 - bis, del Codice. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

- 9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice e dall'art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- 9.2. L'assenza dell'esplicita espressione di ricorso al subappalto, nel caso di mancato possesso della completa qualificazione da parte dell'operatore economico – singolo o associato – per la categoria **OS 30**, comporta l'**esclusione dalla gara**, senza che possa operare il soccorso istruttorio (determinazione ANAC n. 1 del 8 gennaio 2015) (**Modulo A**).
- 9.3. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla medesima gara.
- 9.4. La stazione appaltante **non** provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- 9.5. In caso di subappalto entro il limite consentito del 30% dell'importo delle lavorazioni relative a strutture, impianti e opere speciali di cui alla categoria **OS 30**, la Provincia provvederà, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Codice, a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, nei limiti del contratto di subappalto.
- 9.6. Per le prestazioni relative alla progettazione esecutiva è vietato il subappalto ad eccezione delle attività indicate nell'art. 91, comma 3, del Codice. Dovrà comunque essere osservato quanto previsto dall'art. 118 del Codice (art. 252, comma 5, del Regolamento).

10. Ulteriori disposizioni

- 10.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.
- 10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 10.3. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- 10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese

- relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario e l'importo ammonterà, in via presuntiva, a **5.150** euro.
- 10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 10.6. Entro 60 giorni dall'aggiudicazione l'aggiudicatario ha l'obbligo di corrispondere alla Provincia le spese relative alla pubblicazione dell'estratto del bando e dell'esito di gara su un quotidiano locale e l'importo ammonterà, in via presuntiva, ad **euro 350** oltre I.V.A. Sarà cura della Provincia comunicare al soggetto aggiudicatario l'ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate nonché le relative modalità di versamento.
- 10.7. Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 86, comma 1, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all'art. 86, comma 3, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- 10.8. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
- 10.9. A termini dell'art. 140 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

11. Cauzioni e garanzie richieste

- 11.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto per euro **44.600,00** (euro quarantaquattromilaseicento/00) e costituita, a scelta del concorrente:
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
 - in contanti, con versamento presso il conto di Tesoreria della Provincia di Verona acceso presso la Unicredit Banca S.p.A. con sede in Verona - P.zza Renato Simoni, codice IBAN IT 18 L 02008 11725 000004830968 se il versamento è effettuato da banche nazionali e tramite home-banking oppure nel conto depositi cauzionali provvisori n. 307220 se il versante opera direttamente recandosi presso una qualsiasi agenzia della intera rete Unicredit S.p.A. effettuando un versamento di tesoreria T01;
 - da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- 11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
- 11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
- 11.3.1 essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice);
- 11.3.2 essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito. In particolare, si precisa che si intenderanno correttamente prodotte le cauzioni provvisorie:
- presentate in forma cartacea, con la corretta apposizione, in originale, della firma sia del garante che del concorrente;

- b) firmate digitalmente, presentate in formato file P7m sottoscritto digitalmente dal garante e dall'impresa, su idoneo supporto digitale (ad esempio: CD-rom), conformemente a quanto prescritto dal codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), con preferibile allegazione anche della copia cartacea;
- c) presentate virtualmente, tramite allegazione di copia cartacea sulla quale vi sia indicazione di sito internet della compagnia emittente, con specifica delle credenziali tramite le quali, con sistemi informatici ordinari, possa essere visualizzato e scaricato il file secondo le caratteristiche specificate al punto b).

In ogni caso, vi debbono essere tutti gli estremi informatici atti a consentire la verifica dell'autenticità del documento e della firma digitale apposta, nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici, descritte nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Marzo 2009 e deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009.

Costituiranno **modalità erronea** di produzione, tale da comportare vizio essenziale, e conseguente applicazione del procedimento di cui all'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.7 del presente disciplinare:

- a) la produzione di mere fotocopie, o comunque di polizze cartacee dove anche solo la firma di uno dei sottoscrittori sia in copia, o risultante da timbro firma o simili;
- b) la produzione di file digitali o la presentazione virtuale che non garantisca tutti gli elementi e le caratteristiche per un agevole accesso e verifica degli elementi sostanziali e formali della polizza/fideiussione, secondo le disposizioni normative o tecniche innanzi indicate;
- c) la produzione di file sottoscritti in formato elettronico, rimanendo valide solo le sottoscrizioni digitali.

11.3.3 avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

11.3.4 qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

11.3.5 prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento.

11.4. Per effetto dell'obbligo, previsto dall'art. 40, comma 3, lettera a), del Codice e dall'art. 63 del Regolamento, di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall'art. 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari a € 22.300,00 e la cauzione definitiva è dimezzata del 50% dell'importo contrattuale.

11.5. Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

- 11.6. Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.7 del presente disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione entro il termine previsto al paragrafo 7.11.
- 11.7. La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione ai sensi del paragrafo 11.6 potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1-ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.7 del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.
- 11.8. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.
- 11.9. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione;
- 11.10. All'atto della stipula del contratto o dell'esecuzione anticipata l'aggiudicatario dovrà presentare:
- a) la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento e art. 25 del capitolato speciale d'appalto – norme amministrative;
 - b) la polizza assicurativa di cui all'art. 129, comma 1, del Codice, di cui all'art. 125, comma 1, del Regolamento e all'art. 24 del capitolato speciale d'appalto – norme amministrative, deve prevedere una somma assicurata pari al valore complessivo di € 3.000.000,00, in considerazione del valore storico artistico di alcuni oggetti presenti all'interno del fabbricato, nonché di alcuni fabbricati adiacenti a copertura dei danni di esecuzione mentre il massimale relativo alla copertura responsabilità civile verso terzi dovrà essere pari a 500.000 euro; ogni franchigia, che in ogni caso dovrà essere di importo non superiore a 5.000,00 euro, sarà da intendersi come totalmente a carico dell'Appaltatore, che pertanto risponderà in proprio;
 - c) la dichiarazione di cui all'art. 269, comma 4, del Regolamento, in merito alla polizza assicurativa del progettista;
 - d) la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista ai sensi dell'art. 111 del codice e dell'art. 269 del regolamento. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dei lavori progettati e quindi pari almeno a Euro **223.000,00** (duecentoventitremila/00) e deve essere presentata, in alternativa:
 - dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 61, del D.P.R. n. 207 del 2010;
 - dall'appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del Regolamento e la progettazione esecutiva sia redatta dal suo staff tecnico.

12. Pagamento in favore dell'Autorità

- 12.1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità per un importo pari ad euro **140,00** (centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 9 dicembre 2014.
- 12.2. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.7 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- 12.3. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

13. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1. Requisiti speciali per l'esecuzione dei lavori.

- 13.1.1 I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi

- degli artt. 40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili, non posseduti dall'operatore economico, devono da questo essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
- 13.1.2 Poiché l'importo delle lavorazioni di cui alla categoria OS 30 è superiore al 15% e, pertanto, è subappaltabile solo nella misura del 30%, è necessario che il concorrente, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Codice, sia qualificato nella categoria OS 30 nella misura minima del 70% del relativo importo. I requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
- 13.1.3 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento, fino a raggiungere il possesso, in capo al raggruppamento, o al consorzio, del 100% dei requisiti minimi di partecipazione, fermo restando che la quota di possesso di partecipazione della mandataria deve essere superiore a quella di ciascuna delle mandanti. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
- 13.1.4 Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.
- 13.1.5 I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
- 13.1.6 I concorrenti, singoli o associati, possono beneficiare dell'incremento del quinto della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.
- 13.1.7 Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
- 13.1.8 Le imprese per le quali alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte sia scaduto il triennio per la verifica intermedia dell'attestazione SOA dovranno altresì dichiarare che per tale attestazione ha presentato richiesta di verifica triennale alla SOA stessa, nei termini di legge e allegare idonea documentazione a comprova. La mancata dimostrazione dell'avvenuta richiesta di verifica triennale potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.7 del presente disciplinare, a condizione che la domanda di verifica sia stata effettuata nei termini di legge.
- 13.1.9 Gli operatori economici **stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 47, comma 1, del Codice**, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 47 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. **requisiti economico-finanziari:**
 - a) almeno una referenza bancaria;
 - b) volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
 - c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
 2. **requisiti tecnico-organizzativi:**

- a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
 - b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
 - c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
4. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È consentito l'utilizzo, mediante avalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

13.2. **Requisiti speciali per la progettazione esecutiva.**

13.2.1 I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione di cui all'articolo 263 e 267 del Regolamento, documentato, qualora siano in possesso della qualificazione per progettazione e per costruzione per una classifica non inferiore alla IV a comprova della disponibilità di un proprio staff tecnico, sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora, i concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola costruzione, esclusivamente sulla base delle attività di progettazione di progettisti indicati o associati. Si precisa che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del Codice e 92, comma 6, del Regolamento, qualora l'operatore economico sia in possesso di attestazione SOA per la progettazione e la costruzione deve comunque dichiarare e comprovare, in sede di verifica, il possesso dei requisiti minimi di progettazione richiesti al paragrafo 13.3).

13.2.2 Il servizio di progettazione esecutiva oggetto del presente appalto integrato dovrà essere espletato da professionisti iscritti, ai sensi dell'art. 90, comma 7, del Codice, negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.

13.2.3 I concorrenti in possesso di attestazione SOA per sola costruzione devono possedere i requisiti richiesti per i progettisti attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) g) e h) del Codice.

13.2.4 I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di costruzione e progettazione, qualora i requisiti per i progettisti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associato o l'indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) g) e h) del Codice.

13.2.5 Dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti, facenti parte del gruppo di progettazione, che svolgeranno la progettazione con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e con la specificazione; dovrà inoltre essere indicato il nominativo del soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del Codice;

13.3. Il requisito minimo di carattere tecnico-organizzativo del progettista previsto per la partecipazione alla gara è il seguente:

- avvenuto espletamento nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto, di servizi di progettazione **definitiva e/o esecutiva** di cui all'art. 252 del Regolamento, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale, per ogni classe e categoria non inferiore all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie secondo la seguente tabella:

CATEGORIA DELL'OPERA	A	C		D
	edilizia	Impianti meccanici a fluido	Impianti meccanici a fluido	Impianti elettrici
Classe	E09	IA.01	IA.02	IA.03
Importo	1.312.684,00	96.565,35	47.104,74	743.645,47
Valore requisito minimo richiesto	1.312.684,00	96.565,35	47.104,74	743.645,47

Si precisa e si stabilisce quanto segue:

- Ai sensi dell'art. 263, comma 2, del Regolamento, i servizi valutabili ai fini del requisito sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in epoca precedente.
- Gli importi richiesti nella tabella devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale;
- Nel caso in cui gli incarichi siano stati realizzati con la compartecipazione di altri professionisti, dovrà essere indicata la quota o la parte del servizio realizzato dal progettista dichiarante, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo dei lavori corrispondenti.
- Qualora gli incarichi eseguiti e indicati, a comprova dei requisiti, siano stati eseguiti all'interno di raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata la quota parte in termini percentuali, di detti incarichi eseguiti dal concorrente.
- Qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione costituendo con i progettisti un raggruppamento temporaneo questi, in quanto hanno la qualità di concorrente, al fini di dimostrare i requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara, possono utilizzare l'istituto dell'avvalimento.
- Qualora l'operatore economico dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione attraverso l'indicazione di uno o più progettisti oppure attraverso l'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del Codice, i progettisti devono essere in diretto possesso dei requisiti prescritti per la progettazione non potendo, a loro volta, ricorrere all'istituto dell'avvalimento.
- Non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di idoneità professionale (iscrizione agli albi professionali di categoria) ai sensi dell'art. 39 del Codice.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, (costituito o non ancora costituito) i suddetti requisiti devono essere posseduti cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti.
- Qualora l'operatore economico dichiarerà di indicare o associare per la progettazione esecutiva soggetti raggruppati temporaneamente, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera g), del Codice, tali raggruppamenti temporanei devono prevedere quale progettista, ai sensi dell'art. 253, comma 5, del Regolamento, la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, iscritto all'albo professionale. Si applica quanto previsto nel citato art. 253, comma 5, del Regolamento.

14. Criterio di aggiudicazione

- 14.1. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del Codice. Il soggetto deputato all'espletamento della gara procede all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 86, comma 1, del Codice, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 122, comma 9, del Codice, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10.
- 14.2. L'aggiudicazione avverrà con riferimento al prezzo complessivo più basso determinato dalla somma del prezzo offerto per la progettazione esecutiva e del prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori rispetto all'importo totale posto a base di gara (oneri per la sicurezza esclusi).
- 14.3. La Commissione di gara per individuare il ribasso complessivo percentuale di cui al paragrafo 14.2 utilizzerà la seguente formula:

$Rc = \text{ribasso complessivo} = (Bl * Rl + Bp * Rp) * 100 / (Bl+Bp)$ dove:

Bl = importo per l'esecuzione dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza: euro 2.150.099,32

Rl = percentuale di ribasso offerto sui lavori

Bp = importo per la progettazione esecutiva esclusi oneri fiscali e previdenziali: euro 30.000,00

Rp = percentuale del ribasso offerto sulla progettazione esecutiva

Il ribasso complessivo così calcolato sarà utilizzato per il calcolo della soglia di anomalia, l'esclusione automatica delle offerte e l'individuazione dell'aggiudicatario provvisorio (paragrafo 14.1).

- 14.4. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

- 15.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro il termine **perentorio** stabilito nel bando di gara, esclusivamente all'indirizzo: Servizio gestione informatizzata dei flussi documentali della Provincia di Verona, Via Santa Maria Antica, n. 1 – 37121 Verona. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- 15.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano (anche tramite corriere) il plico tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il lunedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00 presso il Servizio gestione informatizzata dei flussi documentali della Provincia di Verona, Via Santa Maria Antica, n. 1 – 37121 Verona. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 15.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura "NON APRIRE – documenti di gara per l'appalto integrato dei lavori di ristrutturazione finalizzati all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e dell'agibilità del Liceo Classico Statale "S. Maffei" di Verona".
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
- 15.4. Il plico deve contenere al suo interno:
- i documenti amministrativi;
 - una busta, chiusa e sigillata, contenente l'offerta economica e indicante all'esterno, l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura: "Offerta economica".

Difformemente da quanto previsto dai disciplinari tipo dell'Autorità, non è necessario che la documentazione amministrativa venga inserita in apposita e autonoma busta, ben potendo essere collocata nel plico esterno,

purché debitamente chiuso e con le indicazioni innanzi indicate. Ciò in quanto i plichi verranno direttamente aperti progressivamente in sedute di gara pubbliche, ed essendo quindi garantita la segretezza delle offerte.

15.5. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

16. Documentazione amministrativa

Sfusi nel plico devono essere inseriti, secondo le modalità e procedure di seguito specificate, a pena di **esclusione** dalla gara, i seguenti documenti:

16.1. **domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva**, da rendersi in bollo da 16 euro, secondo il modello allegato quale parte integrante del presente disciplinare di gara (**MODULO A**) che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a **pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

- 16.1.1 in caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, il documento di cui al paragrafo 17.1 (Modulo A) deve essere presentato e sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio;
- 16.1.2 La domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo 16.1, non deve essere sottoscritta dai progettisti indicati in quanto non rivestono il ruolo di concorrenti.
- 16.1.3 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a **pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a **pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a **pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

16.1.4 in caso di **avvalimento** il concorrente dovrà allegare al "**Modulo A**":

- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa **ausiliaria**, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa **ausiliaria**, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- 2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice.
- d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
- 16.2. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP alle modalità di cui al paragrafo 4 del presente disciplinare.
- 16.3. **documento attestante la cauzione provvisoria** di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
- 16.4. **ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'Autorità con le modalità di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare.
- 16.5. **dichiarazione sostitutiva (MODULO B)** resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice dichiarano di essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle gare d'appalto nonché i requisiti di qualificazione stabiliti nel presente disciplinare. Le attestazioni previste dall'articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice, per i soggetti indicati alle lettere 1.a), 1.c), 1.d) del MODULO B, possono essere rese dal rappresentante legale del concorrente con l'indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono sempre attraverso il presente MODULO B ovvero essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati attraverso autocertificazione con allegazione di documento in corso di validità inserita all'interno della documentazione amministrativa.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 16.6. ► **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 16.7. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio (**Modulo A**).

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- 16.8. **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- 16.9. **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 16.10. dichiarazione in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- 16.11. **a pena di esclusione**, dichiarazione (**Modulo A**) resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 16.12. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- 16.13. **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
- 16.14. **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- 16.15. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- 16.16. **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- 16.17. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(o, in alternativa)

- 16.18. **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

17. Contenuto della busta “B - Offerta economica”

Nella busta “**B - Offerta economica**” deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- 17.1. dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante o da un suo procuratore, conformemente al “**Modulo C Offerta economica**” contenente i seguenti elementi **a pena di esclusione**:
- a) indicazione del ribasso unico percentuale, in cifre e in lettere, sulle prestazioni professionali di cui al paragrafo 1.2 per la progettazione esecutiva da considerarsi al lordo di ogni spesa ed onere. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre ed il ribasso indicato in lettere, prevale il ribasso indicato in lettere. Il predetto ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali; qualora i decimali fossero in numero maggiore rispetto ai 3 (tre) richiesti verranno troncati e non saranno presi in considerazione;
 - b) l'indicazione, in cifre e in lettere, degli ulteriori oneri di sicurezza interni/aziendali, ricompresi nell'offerta presentata, ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis e ai fini della verifica di cui all'art. 87, comma 4, del Codice;
 - c) dichiarazione di aver tenuto conto del costo del personale, valutato secondo l'art. 82, comma 3-bis del Codice, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a darne dimostrazione tramite produzione di idonea documentazione;
- 17.2. L'offerta economica di cui al precedente paragrafo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, il suddetto documento, deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio, compresi i progettisti associati facenti parte del raggruppamento.
- 17.3. “**lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori**”, messa a disposizione dei concorrenti nella sezione Bandi di gara – Gare indette del portale della Provincia di Verona, all'interno della cartella della gara, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo presunto offerto nonché i prezzi unitari offerti.

Si precisa e si prescrive che:

- a) la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori è composta di undici colonne, nelle quali sono riportati i seguenti dati:
 - 1) nella prima, il numero d'ordine della lista;
 - 2) nella seconda, il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, come specificate nell'elenco prezzi impiegato in sede di progettazione;
 - 3) nella terza, la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture;
 - 4) nella quarta, la categoria generale o specializzata cui appartiene la lavorazione;
 - 5) nella quinta, il gruppo e/o il sottogruppo di cui all'art. 43, comma 6, del Regolamento cui appartiene la lavorazione o la fornitura;
 - 6) nella sesta, le unità di misura della lavorazione o fornitura;
 - 7) nella settima, il quantitativo previsto in progetto per ogni voce;

- 8) nella ottava, le quantità eventualmente modificate dal concorrente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 119 del Regolamento e dalla successiva lettera b) del presente paragrafo, nei casi ivi specificati;
 - 9) nella nona e decima colonna, i prezzi unitari, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, che il concorrente offre per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre nella nona e in lettere nella decima;
 - 10) nella undicesima, i prodotti dei quantitativi indicati nella settima colonna per i prezzi unitari indicati nella nona colonna oppure, in caso di variazione, i prodotti dei quantitativi indicati nella ottava colonna per i prezzi unitari indicati nella nona colonna.
- b) i concorrenti hanno l'obbligo di verificare la corrispondenza fra le quantità delle voci riportate nella lista suddetta e quelle che si ricavano dagli elaborati grafici e dal capitolato speciale d'appalto; in esito a tale verifica i concorrenti – qualora risultino integrazioni, aumenti o riduzioni delle quantità riportate nella settima colonna – sono tenuti a riportare nella ottava le quantità modificate e a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti;
 - c) la somma di tutti gli importi riportati nella undicesima colonna della lista costituisce il prezzo globale richiesto ed è indicato in calce alla lista con il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara; il prezzo richiesto ed il ribasso percentuale sono espressi in cifre e in lettere. Il predetto ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali; qualora i decimali fossero in numero maggiore rispetto ai 3 (tre) richiesti verranno troncati e non saranno presi in considerazione. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre ed il ribasso indicato in lettere, prevale il ribasso indicato in lettere.
 - d) i prezzi unitari offerti devono essere comprensivi delle spese generali e dell'utile ed al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - e) i prezzi unitari offerti costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali;
 - f) i prezzi unitari offerti saranno utilizzati per i casi previsti dall'art. 169, comma 4, del Regolamento;
 - g) la stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi della "lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori", tenendo per validi ed immutabili le quantità e i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale, tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
- 17.4. La "lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l'esecuzione dei lavori" deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, il suddetto documento, deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio, **compresi i progettisti associati facenti parte del raggruppamento.** La lista non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dallo stesso concorrente.
- 17.5. La mancata sottoscrizione dell'offerta economica di cui ai precedenti punti potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 7.7 del presente disciplinare. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

18. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.

- 18.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.
- 18.2. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13.2 relativamente alla progettazione, dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

1. disciplinari d'incarico o convenzioni o contratti relativi ai servizi richiesti e corredati dalle certificazioni rilasciate dai committenti a comprova dell'avvenuta esecuzione dei servizi; sono valutabili anche i servizi svolti per i committenti privati documentati secondo la documentazione di cui all'art. 263, comma 2, del Regolamento.
 2. elenco riassuntivo con l'indicazione per ciascuno dei predetti incarichi: del committente, dell'importo dell'incarico, della descrizione della prestazione e del periodo di svolgimento dell'incarico medesimo.
- 18.3. Ai concorrenti sorteggiati verrà data comunicazione dell'avvenuto sorteggio tramite comunicazione via PEC all'indirizzo indicato dal concorrente.

19. Procedura di aggiudicazione

19.1. Operazioni di gara

- 19.2. La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno ed ora indicati nel bando di gara, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
- 19.3. Eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico della Provincia nella sezione – bandi di gara – gare in fase di svolgimento, almeno 2 giorni prima della data fissata.
- 19.4. Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata.
- 19.5. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
- 19.6. In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di 5 giorni (escluse domeniche e festività nazionali), e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
- 19.7. Nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 7.7 che precede, a sorteggiare, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali per la progettazione di cui al paragrafo 13.3; all'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.
- 19.8. Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta economica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine di **5 giorni** (escluse domeniche e festività nazionali), sospende la seduta fissando la data della seduta successiva e dispone la comunicazione ai concorrenti non presenti.
- 19.9. Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
- 19.10. All'esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
- 19.11. La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

19.12. All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta (l'aggiudicazione provvisoria competerà alla commissione di gara; all'aggiudicazione definitiva provvederà il dirigente competente per materia).

20. Verifica di anomalia delle offerte

20.1. Il soggetto deputato all'espletamento della gara procede all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 86, comma 1, del Codice, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 122, comma 9, del Codice, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10. La soglia di anomalia sarà calcolata fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

20.2. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice. In tal caso, si procede a comunicare l'offerta ritenuta non congrua al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, oppure dello stesso soggetto deputato all'espletamento della gara o di consulenti esterni, procede, ai sensi degli artt. 87 e 88, del Codice, alla verifica della congruità dell'offerta, con la procedura illustrata al successivo paragrafo 20.3.

20.3. La verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 88, comma 7, avviene attraverso la seguente procedura:

- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
- b) La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- d) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- e) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- f) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- h) prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- i) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- j) la stazione appaltante esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultano, nel complesso, inaffidabili, e procede all'aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala.

21. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Verona rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

22. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.